

Alegato/Approvato all'atto di G.M./C.C n° 32.....
del 27/4/96.....



IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI CASOLA VALSENIIO

PROVINCIA DI RAVENNA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE

PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Approvato con delibera Consiliare n. 42 del 16.05.1994
e successive modifiche

CAPO I

OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART.1

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Casola Valsenio, secondo le disposizioni contenute nel Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n.507, modificato dall'art.1 del decreto legislativo 28 dicembre 1993 n.566 e legge n.549 del 28.12.95 (finanziaria 96).

ART.2

CLASSE DEL COMUNE

Il Comune di Casola Valsenio, con popolazione residente al 31.12.1992 pari a n.2925 abitanti, applica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei limiti stabiliti per i comuni classificati di classe V.

ART.3

OGGETTO DELLA TASSA

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del Comune.

Sono altresì tassabili le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (*dicatio ad patriam*) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per uso capione.

Non sono soggette a tributo le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.

ART.4

AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI OCCUPAZIONI

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonchè lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dall'autorità competente su richiesta dell'interessato.

ART.5

OCCUPAZIONI D'URGENZA

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di avere conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla polizia municipale via fax o con telegramma.

In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art.30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

ART.6

DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1 - Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda in carta legale al Comune, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

2 - La domanda deve contenere:

a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;

b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;

c) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;

d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;

e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

3 - La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

4 - Anche in caso di piccole occupazioni temporanee la domanda deve illustrare lo stato di fatto, la dimensione della sede stradale ed il posizionamento dell'ingombro.

5 - L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

6 - Ove per l'utilizzo della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.

E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono l'utilizzo dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

ART. 7

PRONUNCIA SULLA DOMANDA

Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente ufficio comunale, che emetterà il relativo provvedimento di autorizzazione o di concessione entro 10 giorni.

In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

La concessione/autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

ART. 8

RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: SUO CONTENUTO

L'autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

In esso sono indicate: le generalità ed il domicilio del richiedente, la durata della concessione/autorizzazione, l'ubicazione e la superficie e la tariffa unitaria applicabile per l'occupazione concessa, nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione/autorizzazione.

Ogni atto di concessione o di autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sottoriportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.

La concessione o autorizzazione viene sempre accordata:

a) a termine, per la durata massima di anni 29,

b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;

d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;

e) a carattere personale e quindi non possono essere cedute;

f) per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione. Resta a carico del concessionario/autorizzato ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione/autorizzazione. Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario/autorizzato avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.4.92 n.285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

ART.9

DURATA DELL'OCCUPAZIONE

Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, da tassare con tariffa ordinaria, temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno.

ART.10

ESPOSIZIONE DI MERCE

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione/autorizzazione comunale.

ART.11

MESTIERI GIROVAGHI, MESTIERI ARTISTICI E COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici senza aver ottenuto il permesso di occupazione. La concessione/autorizzazione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Coloro che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti.

ART.12

ESECUZIONI DI LAVORI E DI OPERE

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrisco, terra di scavo e materiale di scarto o da costruzione in generale, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

ART.13

OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI AL SUOLO PUBBLICO

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione/autorizzazione comunale.

L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture stesse, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

ART.14

AUTORIZZAZIONE AI LAVORI

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Qualora le occupazioni siano finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la richiesta, corredata di quanto previsto dal regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea anche ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.

ART.15

OCCUPAZIONE CON PONTI, STECCATI, PALI

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad ore 6 previste all'art.28, lettera d) del presente regolamento.

ART.16

OCCUPAZIONE CON TENDE E TENDONI

Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, negli sbocchi e negli archi di porticato, è richiesta la concessione/autorizzazione comunale.

Per ragioni di arredo urbano l'autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

ART.17

CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio,

senza preventiva concessione/autorizzazione del Comune.

Le concessioni e le autorizzazioni anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale dell'arredo urbano e comunque nel rispetto della Legge 28.3.1991 n.112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n.248 del 4.6.1993.

E' in facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata/concessa l'occupazione.

ART.18

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO/AUTORIZZATO

La concessione od autorizzazione per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario/autorizzato ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario/autorizzato di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario/autorizzato è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

ART.19

DECADENZA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Sono cause di decadenza della concessione/autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario/autorizzato o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione/autorizzazione senza giustificato motivo nei 60 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 15 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

ART.20

REVOCA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione/autorizzazione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca della concessione/autorizzazione per esigenze pubbliche comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi, ed il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili.

Nel caso in cui l'utilizzo della concessione/autorizzazione abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario/autorizzato un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione/autorizzazione revocata.

ART.21

RINNOVO DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI

I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della autorizzazione ha l'obbligo di presentare (esclusi i casi di forza maggiore) almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione. per le occupazioni permanenti il termine è di 30 gg..

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

ART.22

RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

CAPO II

TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART.23

DISPOSIZIONI GENERALI

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono, altresì soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo.

La tassa si applica anche alle occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio.

Soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione in proporzione alla superficie che, nell'ambito del territorio comunale, risulti sottratto all'uso pubblico. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione/autorizzazione.

ART.24

GRADUAZIONE DELLA TASSA

Agli effetti della tassa di cui al presente regolamento il Comune di Casola Valsenio, ai sensi dell'art.43 del D.L.n.507/93, appartiene alla Classe V.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione di natura sia permanente che temporanea.

A tale scopo il territorio comunale è classificato nelle seguenti due categorie(come da allegato A):

categoria prima - centro abitato capoluogo

categoria seconda - sobborghi e zone periferiche.

ART.25

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Le frazioni inferiori al metro quadro o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore, non si fa

comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10% per la sola parte eccedente i 1000 mq.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del:

50% fino a 100 mq.;

25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq.;

10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

ART.26

DISTRIBUTORE DI CARBURANTE E DI TABACCHI ED ALTRI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

Per l'impianto e l'esercizio di distributore di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, è dovuta una tassa annuale graduata in relazione all'importanza della località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle sotto elencate categorie:

categoria prima - centro abitato

categoria seconda - zona limitrofa

categoria terza - sobborghi e zone periferiche

categoria quarta - frazioni

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi per la distribuzione di tabacchi e altri impianti di distribuzione automatica, quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolci, parafarmaci e simili, anche se aggettanti da prospetti degli edifici e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale, è dovuta una tassa annuale graduata in relazione all'importanza della località dove sono situati gli impianti. A tal fine, per la definizione delle tariffe, il territorio comunale è suddiviso nelle sotto elencate categorie:

categoria prima - centro abitato capoluogo

categoria seconda - zone limitrofe

categoria terza - frazioni

ART.27 TARIFFE

La tassa si applica secondo le tariffe deliberate ai sensi di legge per le varie tipologie di occupazione di cui all'allegato B ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche di cui all'allegato A.

Si applicano le riduzioni previste dall'art.29; in tutti i casi, non considerati dal presente regolamento, in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni od aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

ART.28
TASSA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
SUA GRADUAZIONE IN RAPPORTO ALLA DURATA
ED ALLE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Al fine del disposto dell'art.45 del D.lgs. 15.11.93 n.507 e dell'Art.1 del D.lgs 28.12.1993 n.566, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

DURATA OCCUPAZIONE	MISURE DI RIFERIMENTO
- Fino a 12 ore	
I ^a fascia ore 7/19	Riduzione del 30%
II ^a fascia ore 19/7	Importo del 30%
- Oltre le 12 e fino a 24 ore	Tariffa giornaliera intera
- Fino a 14 giorni	Tariffa giornaliera intera
- Oltre i 14 giorni	Tariffa ridotta del 50%

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE:

- A : Occupazioni in genere
- B : Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali sportive e del tempo libero.

ART.29

RIDUZIONI DELLA TASSA

Oltre alle riduzioni previste, in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

1. del 90% per accessi, carrabili o pedonali, a raso per i quali venga rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;
(Art.44 comma 8)
2. del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
(Art.45 comma 6 Bis)
3. del 65% per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo.
(Art.45 comma 2 lettera c)

ART.30

ESENZIONE DALLA TASSA

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del D.lgs 15.11.1993 n.507; in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, sportive, religiose, assistenziali, celebrative, del volontariato e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione. L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività aventi rilevanza economica;
 - b) commercio ambulante itinerante: soste fino a sessanta minuti;
 - c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni della competente Autorità comunale;
 - d) occupazioni di pronto intervento con automezzi, ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti e simili di durata non superiore a 6 ore,
 - e) occupazioni momentanee con fiori o piante ornamentali, quando avvengano nel rispetto delle prescrizioni e dei piani della competente Autorità comunale;
 - f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
 - g) passi carrabili;
 - h) occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola;
 - i) occupazioni permanenti e temporanee se l'ammontare non è superiore a lire cinquemila.
- Di attribuire effetto retroattivo all'esonero della tassa, a decorrere dall'entrata in vigore del DLgs 507/93 per le occupazioni di cui ai punti g) ed h).

ART.31

ESCLUSIONI DALLA TASSA

La tassa non si applica:

alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali,

alle occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi

e se l'importo della stessa non è superiore alle cinquemila lire

ART.32

SANZIONI

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art.53 del D.lgs. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione(occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt.106 e segg. del TULCP 3.3.1934 n.383 e successive modifiche.

ART.33

NORME FINALI

Per l'applicazione della tassa di cui al Capo II resta valida la previgente classificazione delle vie e delle altre aree pubbliche stabilita come da allegato A.

Viene abrogato il "Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" approvato con delibera di Consiglio Comunale n.42 del 16.05.1994, chiarita con atto n.65 dell'11.07.94, nonché tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con le presenti norme.

ART.34

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art.46 della L.142 dell'8.6.90, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

ALLEGATO B AL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

TARIFFE _____

A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico.
tariffa per ogni metro quadro e per anno:

Categoria prima L.34.000 (Art.44 comma I lett.a)
Categoria seconda L.10.200 (Art.42 comma 6)

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo pubblico.

tariffa per ogni metro quadro e per anno:(riduzione del 65%)

Categoria prima L.11.900 (Art.44 comma I lett.c)
Categoria seconda L. 3.570 (Art.42 comma 6)

C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico.

tariffa per ogni metro quadro e per anno:(riduzione del 70%)

Categoria prima L.10.200 (Art.44 comma 2)
Categoria seconda L. 3.060 (Art.44 comma 6)

D) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

tariffa per ogni metro quadro e per anno: (riduzione del 80%)

Categoria prima L. 6.800 (art.44 comma 8)
Categoria seconda L. 2.040 (art.42 comma 6)

E) Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico.
La tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A.
(art.44 comma 12)

F) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art.46 del D:lgs 507/1993.

La tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate.

La tariffa da applicare è la seguente:

Per ogni Km.lineare e per anno L.250.000 (art.47 comma 2 lett.a)
gazione di pubblici servizi.

G) Occupazioni con seggiovie e funivie. (Art. 47 comma 3)

La **tassa annuale** dovuta, fino ad un massimo di 5 Km. lineari, è di L.100.000.

Per ogni Km o frazione superiore a 5 km. è dovuta una **maggiorazione** di L.20.000.

H) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi. (art.48 comma 7)

Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato	L.20.000
Zona limitrofa	L.15.000
Sobborghi e zone periferiche	L.10.000

I) Distributori di carburanti: (art.48 comma 1/6)

Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno: (art.48 comma 1)

Centro abitato	L.60.000
Zona limitrofa	L.50.000
Sobborghi e zone periferiche	L.30.000
Frazioni	L.10.000

La **tassa** è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

(art.48 comma 3)

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la **tassa** nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi. (art.48 comma 4)

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la **tassa** si applica autonomamente per ciascuno di essi.

(art.48 comma 5)

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla **tassa** in base ai criteri e alle tariffe normali. (art.48 comma 6)

disposizioni comuni

Le superfici eccedenti 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 10 per cento. (Art.42 comma 5)

Le frazioni inferiori al mq. o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

(art.42 comma 4)

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

L) Occupazioni di suolo pubblico in genere:

Tariffa per ogni mq. e per giorno:

Categoria prima L. 2.000 (Art.45 comma 2 lettera a)

Categoria seconda L. 600 (Art.42 comma 3)

Occupazioni organizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive e del tempo libero:

Tariffa per ogni mq. e per giorno:

Categoria prima L. 750

Categoria seconda L. 600

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle due categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

a) fino a 12 ore (riduzione del 30%):

Categoria prima L. 1.400

Categoria seconda L. 420

Le tariffe sono ulteriormente ridotte del 50 per cento per le occupazioni di durata superiore a 14 giorni (art.45 comma 1)

b) oltre 12 ore e fino a 24 ore (tariffa interna):

Categoria prima L. 2.000

Categoria seconda L. 600

Le tariffe sono ulteriormente ridotte del 50 per cento per le occupazioni di durata superiore a 14 giorni (art.45 comma 1)

M) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo

(art.45 comma 2 lettera c)

Le tariffe sono quelle indicate alla lettera L ridotte del 65%

N) Occupazioni con tende e simili

Le tariffe sono quelle indicate alla lettera L ridotte del 70 per cento. (art.45 comma 3)

O) Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti

Le tariffe sono quelle indicate alla lettera L (art.45 comma 4)

P) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto

Le tariffe sono quelle indicate alla lettera L ridotte del 50 per cento. (Art.45 comma 5)

Q) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

Le tariffe di cui alla lett.L sono ridotte dell'80%(art.45 com.5)

Le superfici occupate sono calcolate in ragione del:(art.42 c.5)

50% sino a 100 mq.;

25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq.;

10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

R) Occupazioni per i fini di cui all'art.46 del D.lgs n.507/93

Le tariffe di cui alla lett.L sono ridotte del 50%(art.45 c.5)
Le occupazioni effettuate nell'ambito della stessa categoria ed
aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con
arrotondamento al metro quadrato.(art.42 comma 4)

**S) Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree
a ciò destinate dal Comune**

Le tariffe sono quelle indicate alla lettera L (art.45 comma 6)

T) Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia

Le tariffe indicate alla lettera L sono ridotte del 50 per cento
(art.45 comma 6 Bis)

**U) Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politi-
che, culturali o sportive**

Le tariffe indicate alla lett.L sono ridotte dell'80%.
(art.45 comma 7)

**V) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui
all'art.47 del D.Lgs.n.507/93.**

La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:(art.47
comma 5)

a) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30
gg.L.10.000
b) oltre un km.lineare e di durata non superiore a 30gg. L.15.000

Le occupazioni di cui alle lettere a)e b) di durata superiore a
30 gg. sono soggette al pagamento della tassa nei termini seguen-
ti:(art.47 comma 5)

giorni	fino a un km.	oltre un km.
a) fino a 90	L. 13.000	L. 19.500
b) 91/180	L. 15.000	L. 22.500
c) oltre 180	L. 20.000	L. 30.000

disposizioni comuni

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di
durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere
ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del
50%(art.45 comma 8). Il pagamento anticipato può essere effettuato
in un'unica soluzione o al massimo, in due rate semestrali anti-
cipate e, ovviamente, non consente la restituzione della tassa
nel caso in cui, abbia avuto durata inferiore a quella prevista
dall'atto di autorizzazione.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo
superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o
superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupa-
zioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.
(art.42 comma 2)

Le misure di tariffa non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria ed indipendentemente da ogni riduzione a lire centocinquanta per mq. al giorno.
(art.62 comma 2 punto c) della legge 549/95)

Le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 10 per cento (art.42 comma 5).

SOMMARIO

CAPO I

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Classe del Comune
- Art. 3 Oggetto della tassa
- Art. 4 Autorizzazioni e concessioni di occupazioni
- Art. 5 Occupazioni d'urgenza
- Art. 6 Domanda di occupazione
- Art. 7 Pronuncia sulla domanda
- Art. 8 Rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione
- Art. 9 Durata dell'occupazione
- Art. 10 Esposizione di merce
- Art. 11 Mestieri girovaghi, artistici e commercio in forma itinerante
- Art. 12 Esecuzioni di lavori e di opere
- Art. 13 Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo
- Art. 14 Autorizzazione ai lavori
- Art. 15 Occupazione con ponti, steccati, pali
- Art. 16 Occupazione con tende e tendoni
- Art. 17 Concessione/autorizzazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio
- Art. 18 Obblighi del concessionario/autorizzato
- Art. 19 Decadenza della concessione/autorizzazione
- Art. 20 Revoca della concessione o dell'autorizzazione
- Art. 21 Rinnovo delle concessioni/autorizzazioni
- Art. 22 Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

CAPO II
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 23 Disposizioni generali
- Art. 24 Graduazione della tassa
- Art. 25 Criteri per la determinazione della tassa
- Art. 26 Distributore di carburante e di tabacchi ed altri
impianti di distribuzione automatica
- Art. 27 Tariffe
- Art. 28 Tassa per le occupazioni temporanee sua graduazione
in rapporto alla durata
- Art. 29 Riduzioni della tassa
- Art. 30 Esenzione dalla tassa
- Art. 31 Esclusioni dalla tassa
- Art. 32 Sanzioni
- Art. 33 Norme finali
- Art. 34 Entrata in vigore

Allegato/Approvato all'atto di G.M./C.C. n° 18
del 27/2/86

Comune



di

Casola Valsenio

Cap. 48010



IL SEGRETARIO COMUNALE

A L L E G A T O "A" al regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Sentito il parere favorevole della Commissione Edilizia (verbale n°2 della seduta in data 12.05.1994) viene stabilita la seguente classificazione degli spazi e aree pubbliche:

I° CATEGORIA

(spazi e aree interne al perimetro del centro Capoluogo così come definito dal P.R.G. Comunale).

Via Mons. Angelo Poli-Via XXV Aprile-Via Bartoli-Via A. Cenni-Via G. Cenni-Via dei Fiori-Via Fondazza-Via A. Gramsci-Via G. Laharnar-Via Macello-Via XXIV Maggio-Via G. Marconi-Via G. Matteotti-Via Don L. Milani-Via dei Mulini-Viale D. Neri-Via IV Novembre-Piazza A. Oriani-Via della Pace-Piazza della Chiesa-Viale della Rimembranza-Vicolo Rimesse-Via Roma-Via Romagna-Vicolo del Rosso-Piazza L. Sasdelli-Via Cardinal G. Soglia-Via della Sorgente-Via Storta-Via Santa Martina-Via F. Volta-Via Monte Fortino (in parte).

II° CATEGORIA

(spazi e aree esterne al centro Capoluogo)

Via Banzuole-Via Belfiore-Via Brata-Via Campoloro-Via Cantone-Via Capanne-Via Cardello-Via Cerro-Via Chiesuola-Via Colombarina-Via Cortine-Via Cozzo-Via Frassineta-Via Furma-Via Lama-Via I° Maggio-Via Meleto-Via Monte-Via Monte Battaglia-Via Monte Fortino (in parte)-Via Olivelli-Via Oriandoli-Via Piramide-Via Provinciale-Via Prussiana-Via Querceto-Via Rio della Nave-Via Ritonda-Via Romitorio-Via San Lorenzo-Via San Rufillo-Via del Senio-Via Serra-Via Settefonti-Via Sfiroli-Via della Sintria-Via Sommorio-Via Stazione-Via Tolazzi-Via Torre-Via Trario-Via Valdrio-Vai della Cestina-Via del Corso (per la parte Comunale).

TOSAP TEMPORANEA		
	cat	tarifa €
OCCUPAZIONE SUOLO TEMPORANEA	1	1,032
	2	0,3098
fino a 12 ore	1	0,723
	2	0,2169
oltre 12 ore e fino a 24 ore	1	1,032
	2	0,3098
SPAZIO SOPRA/SOTTO IL SUOLO	1	0,3615
	2	0,1084
TENDE	1	0,3098
	2	0,0929
FIERE E FESTEGGIAMENTI SUOLO	1	1,032
	2	0,3098
AMBULANTI - PUBBLICI ESERC SUOLO	1	0,516
	2	0,1549
SPETTACOLO VIAGGIANTE SUOLO	1	0,2065
	2	0,0619
CAVI E CONDUTTURE	1	0,516
	2	0,1549
ATTIVITA' EDILIZIA SUOLO	1	0,516
	2	0,1549
MANIFEST POLITICO CULTURALI SUOLO	1	0,3873
	2	0,3098
TOSAP PERMANENTE		
	cat	tarifa €
OCCUPAZIONE SUOLO PERMANENTE	1	17,559
	2	5,267
SPAZIO SOPRA/SOTTO IL SUOLO	1	6,145
	2	1,843
TENDE	1	5,267
	2	1,58
SOPRA/SOTTO STRADA	UNICA	0,795
DISTR TABACCHI	1	10,329
	2	7,746
	3	5,164
DISTR CARBURANTE	1	30,987
	2	25,822
	3	15,493
	4	5,164